

DELIBERAZIONE N° 1667
SEDUTA DEL 22 DIC. 2015

STAZIONE UNICA APPALTANTE
(SUA-RB) - Direzione Generale

DIPARTIMENTO

OGGETTO Istituzione di un Albo di componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare a beneficio delle strutture regionali e di un Albo di componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Avvisi.-

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 22 DIC. 2015 alle ore 15,20 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 07 pagine compreso il frontespizio
e di N° 02 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”*;
- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”*;
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015 e 1417/2015 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 4 recante: *“Collegato alla Legge di Stabilità 2015”*;

- VISTA** la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 5 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2015”*;
- VISTA** la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 recante: *“Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015-2017”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 03 febbraio 2015, n. 114 *“Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015-2017”*;
- VISTA** la Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 34 recante: *“Assestamento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2015, n. 1108 *“Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017. L.R. 13/08/2015 n. 34. Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni, programmi e macroaggregati variati.”*;
- PREMESSO** che per assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia (art. 32, comma 1, Legge Regionale 08.08.2013, n. 18, come sostituito dall’art. 10, comma 2, della Legge Regionale 18.08.2014 n. 26);
- ATTESO** che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della citata Legge Regionale 18/2013, come sostituito dall’art. 10, comma 2 della Legge Regionale n. 26/2014, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da centrale di committenza degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia;
- DATO ATTO** che ai sensi dell’art. 32, comma 3, della citata Legge Regionale 18/2013, come sostituito dall’art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 26/2014, gli Enti strumentali della Regione, le Società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, nonché i Consorzi di bonifica e i Consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata, sono obbligati ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante per gli affidamenti di cui al precedente comma 1;
- RICHIAMATO** l’art. 32, comma 5, della citata Legge Regionale 18/2013, come sostituito dall’art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui resta fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 della Legge Regionale 31/2008 e s.m.i.;
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui la Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è individuata quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata (art. 9, comma 5 del Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni con la legge n. 89/2014);
- VISTA** la Legge Regionale 13.08.2015, n. 31 recante *“Disposizioni urgenti inerenti la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 31.08.2015, n. 1119 avente ad oggetto *“Stazione Unica Appaltante e Soggetto aggregatore della Regione Basilicata. Disciplina della fase transitoria di*

applicazione – art. 10 della Legge Regionale 18.08.2014, n. 26; art. 1 Legge Regionale 13.08.2015, n. 31”;

- DATO ATTO** che il Consiglio Regionale della Basilicata, con Deliberazione n. 290 del 13.08.2015, ha approvato l’Ordine del giorno avente ad oggetto “*Ordine del giorno relativo al personale ed al funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata concernente il disegno di legge “Disposizioni urgenti inerenti la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Approvazione”*, con cui è stato dato indirizzo, tra l’altro, di prevedere la costituzione di due albi di commissari, uno per le gare espletate a beneficio delle strutture regionali, l’altro per le gare espletate, in qualità di centrale di Committenza, per gli Enti sottoscrittori della convenzione con la Regione, ai quali attingere a rotazione, mediante sorteggio, per la composizione delle commissioni di gara; detti albi - prosegue la Deliberazione del Consiglio Regionale – devono essere suddivisi per profilo/specializzazione in relazione alle diverse tipologie di beni e servizi oggetto di gara;
- VISTO** l’art. 84 del Decreto Legislativo n. 163/2006, relativo alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTO** l’art. 28 della Legge Regionale 02.02.2004, n. 1, come sostituito dall’art. 51 della Legge Regionale 07.08.2009, n. 27, ed in particolare il comma 2, secondo cui, la Commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento competente, assicurando il rispetto del principio di rotazione; essa è composta da tre o cinque componenti, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, oltre al segretario. Il numero dei componenti è determinato tenendo conto della complessità e del valore economico dell’appalto;
- PRESO ATTO** che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. III, con sentenza n. 6139 del 12.12.2014, ha stabilito che (punto 3.2) “... *La norma, che vincola alla nomina come Presidente della Commissione di un dirigente o di un funzionario con funzioni apicali della stazione appaltante, è concepita e formulata con riferimento a uno schema organizzativo semplice della gestione della gara e, cioè, a un modello in cui l’amministrazione appaltante gestisce anche la procedura. La disposizione, viceversa, per come strutturata, non si adatta a moduli organizzativi, sempre più diffusi e avvertiti come ineludibili, nei quali le procedure vengono centralizzate presso organismi formalmente incardinati presso amministrazioni diverse da quelle contraenti e, nei confronti delle quali, operano come centrali di committenza, secondo il meccanismo rappresentativo descritto all’art. 3, comma 34, d.lgs. cit. Si tratta –prosegue il Consiglio di Stato – di formule organizzatorie che si stanno imponendo in tutti i livelli di governo e che assolvono la precipua funzione di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi e di standardizzare le procedure comuni a una molteplicità di amministrazioni. La scelta di tali modelli implica un disallineamento tra l’amministrazione alla quale saranno imputati gli effetti del contratto e quella che gestisce la procedura. Orbene, in presenza di tali schemi amministrativi, l’esegesi dell’art. 84, comma 3 d.lgs. cit. dev’essere condotta in ossequio a criteri ermeneutici teleologici, più che letterali. L’utilizzo esclusivo di un parametro interpretativo che valorizzi il significato letterale delle parole imporrebbe di leggere la disposizione nel senso che il Presidente della Commissione dev’essere scelto tra i dirigenti o tra funzionari dell’amministrazione che gestisce la procedura, anziché di quella alla quale vengono sostanzialmente imputati gli effetti del contratto oggetto della gara. L’uso di un criterio finalistico, invece, impone la diversa lettura secondo la quale il Presidente della Commissione può essere scelto anche (meglio: deve essere scelto) tra i*

dirigenti o tra i funzionari della diversa (rispetto a quella che gestisce la gara) amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall'impresa selezionata e nell'interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara (come già ritenuto per la centrale di committenza della Regione Lazio da Cons. St., sez. III, 28 marzo 2014, n. 1498). L'opzione ermeneutica appena preferita si rivela, infatti, esattamente coerente con la ratio della disposizione di riferimento, che, là dove impone la nomina, come Presidente della Commissione giudicatrice, di un dirigente o di un funzionario della stazione appaltante, intende realizzare una duplice finalità: il contenimento della spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura. Il legislatore ha, evidentemente, inteso, con l'introduzione della misura in commento, realizzare per un verso, un effetto di risparmio e assicurare, per l'altro, una gestione imparziale della gara. Orbene, l'esegesi che riconosce il rispetto del precetto in questione anche nell'ipotesi in cui il Presidente della commissione di gara venga scelto tra i dirigenti o tra funzionari dell'amministrazione sostanzialmente beneficiaria degli effetti negoziali del contratto, ancorché formalmente diversa da quella che gestisce la procedura, risulta coerente con entrambe le finalità sopra segnalate. Il Presidente della Commissione così selezionato, infatti, garantisce sia l'effetto del risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per l'attività), sia quello di trasparenza (in quanto incardinato nell'amministrazione beneficiaria finale della prestazione dovuta dall'impresa selezionata e, quindi, si presume, esclusivamente portatore dell'interesse pubblico alla corretta gestione della procedura competitiva)";

RITENUTO pertanto, opportuno istituire:

- un apposito albo di componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare a beneficio delle strutture regionali da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ripartito in tre sezioni, nel testo **Allegato A** alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- un apposito albo di componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ripartito in tre sezioni, nel testo **Allegato B** alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

anche al fine di poter assicurare il rispetto del principio di rotazione di cui al predetto art. 28, comma 2 della Legge Regionale n. 1/2004, come sostituito dall'art. 51 della Legge Regionale n. 27/2009, nonché quanto definito dal Consiglio Regionale con la predetta Deliberazione n. 290 del 13.08.2015;

D E L I B E R A

- 1) di istituire, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, un apposito albo di componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare a beneficio delle strutture regionali da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ripartito in tre sezioni, nel testo **Allegato A** alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, ed un apposito albo di componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ripartito in tre sezioni, nel testo **Allegato B** alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che l'istituzione degli albi, di cui al precedente punto 1), non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da parte degli iscritti ad essere nominati;
- 3) di dare atto, altresì, che gli albi di cui innanzi saranno aggiornati annualmente, previo avviso pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell'Ente, mediante presentazione di nuove istanze dal 1° al 31 gennaio di ogni anno;
- 4) di disporre la pubblicazione integrale della presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE


(Ing. Vincenzo IERACE)

IL RESPONSABILE P.O.

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dott. Angelo Raffaele RINALDI)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE - RB
DIREZIONE GENERALE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668194
dg_stazione.unica.appaltante@regione.basilicata.it

1

AVVISO
PER L'ISTITUZIONE DI UN
ALBO DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
DEGLI APPALTI DA ESPLETARE IN QUALITA' DI
CENTRALE DI COMMITTENZA O DI SOGGETTO AGGREGATORE E DA AGGIUDICARE CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D.LGS.163/2006

Art. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

Con il presente avviso, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA – RB), intende istituire un albo di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti da espletare in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.84 del D.Lgs.163/2006.

Tale Albo sarà ripartito in tre sezioni:

- a) **SEZIONE A:** un albo di dirigenti della Regione Basilicata e delle Amministrazioni per le quali la Stazione Unica Appaltante funge da Centrale di Committenza o da Soggetto Aggregatore, dal quale attingere per la nomina di componenti, con funzioni di Presidente, delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006;
- b) **SEZIONE B:** un albo di funzionari amministrativi della Regione Basilicata e delle Amministrazioni per le quali la Stazione Unica Appaltante funge da Centrale di Committenza o da Soggetto Aggregatore, dal quale attingere per la nomina di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006;
- c) **SEZIONE C:** un albo di funzionari tecnici della Regione Basilicata e delle Amministrazioni per le quali la Stazione Unica Appaltante funge da Centrale di Committenza o da Soggetto Aggregatore, dal quale attingere per la nomina di componenti delle commissioni giudicatrici



REGIONE BASILICATA

degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006.

Art. 2 – DESTINATARI DELL'AVVISO

Possono presentare istanza di iscrizione, tutti i dirigenti e funzionari in servizio presso le seguenti Amministrazioni: Aziende del servizio sanitario regionale, Enti strumentali, Società interamente partecipate e Società sulle quali la Regione esercita il controllo ai sensi dell'art.2359 del C.C., Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata, Amministrazioni per le quali la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge da Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art.9 – comma 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n°66, convertito con legge 23 giugno 2014, n°89 che, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006:

- in qualità di componente o di Presidente di commissione giudicatrice, non abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Per la SEZIONE A di cui del precedente art.1, possono presentare istanza di iscrizione tutti i dirigenti in possesso dei requisiti di cui al punto precedente del presente articolo;

Per la SEZIONE B di cui del precedente art.1, possono presentare istanza di iscrizione tutti i funzionari amministrativi in possesso dei requisiti di cui al punto precedente del presente articolo;

Per la SEZIONE C di cui del precedente art.1, possono presentare istanza di iscrizione tutti i funzionari tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto precedente del presente articolo.

Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze, redatte in carta semplice, a pena di nullità, devono:

- 1) essere indirizzate al Dirigente Generale del DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza;



REGIONE BASILICATA

- 2) pervenire al protocollo generale dell'Ente sito a Potenza, in via Vincenzo Verrastro, 4, entro e non oltre le ore ____ del giorno _____;
- 3) avere come oggetto "AVVISO PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI APPALTI DA ESPLETARE IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA O DI SOGGETTO AGGREGATORE E DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D.LGS.163/2006 - ISTANZA DI ISCRIZIONE";
- 4) essere datate, firmate e corredate dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dell'istante;
- 5) riportare l'indicazione della sezione nella quale si chiede di essere iscritti: a), b), c);
- 6) essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente avviso;
- 7) essere corredate da curriculum vitae aggiornato, datato e firmato dall'istante, evidenziante in particolare, il titolo di studio e le esperienze maturate in specifici settori.

Art. 4 - VERIFICA DELLE CANDIDATURE

Le istanze di iscrizione pervenute entro i termini e con le modalità indicati al precedente art.3, saranno esaminate da una commissione composta da dirigenti e funzionari in servizio presso la Stazione Unica Appaltante.

La Commissione procederà:

- alla verifica della rispondenza di ciascuna istanza al presente avviso;
- alla esclusione delle istanze dei candidati privi dei requisiti;
- alla redazione dell'albo suddiviso nelle tre sezioni di seguito riportate:
 - SEZIONE A: riportante, in ordine alfabetico, le istanze ritenute ammissibili per la funzione di Presidente;
 - SEZIONE B: riportante, in ordine alfabetico, le istanze ritenute ammissibili per la funzione di Componente esperto del settore amministrativo;



REGIONE BASILICATA

➤ **SEZIONE C:** riportante, in ordine alfabetico, le istanze ritenute ammissibili per la funzione di Componente esperto del settore tecnico.

All'interno di ciascuna sezione saranno iscritti d'ufficio anche i dirigenti e i funzionari già iscritti nella corrispondente sezione dell'albo relativo agli appalti da espletare a beneficio delle strutture regionali.

Tali albi saranno resi pubblici sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, alla sezione "TEMI".

Art. 5 – AGGIORNAMENTO DELL' ALBO

L'albo sarà aggiornato con frequenza annuale e le nuove istanze dovranno essere presentate, a pena di nullità, tra il 1° e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE

L'istituzione dell'albo non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da parte degli iscritti ad essere nominati.

In base all'area di afferenza della singola sezione, il Direttore Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante, di volta in volta in relazione alle diverse tipologie di beni e servizi oggetto della specifica procedura di gara, individuerà i componenti esperti, sulla base delle competenze e delle esperienze desunte dal curriculum vitae.

La scelta del componente, con funzione di Presidente o dei Componenti, avverrà in seduta pubblica e mediante sorteggio, tra i nominativi individuati per la specifica procedura di gara.

Il sorteggio avrà luogo nella sede del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, sita al quinto piano dell'edificio ubicato a Potenza in via Vincenzo Verrastro n. 4, nella data e nell'orario che verranno resi noti sul sito istituzionale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, alla sezione "AVVISI".

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMPONENTE

Il dirigente e i funzionari individuati e sorteggiati per la specifica procedura di gara, sono tenuti a:



REGIONE BASILICATA

- dichiarare sotto la propria responsabilità, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data del sorteggio:
- di accettare la nomina;
 - di essere esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
 - di non aver svolto, né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto dell'affidamento;
 - di non aver rivestito, nei due anni precedenti dalla data del presente avviso, la carica di pubblico amministratore presso l'amministrazione affidataria del contratto;
 - di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, in qualità di componente o di Presidente di commissione giudicatrice;
 - di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile;
 - di impegnarsi a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso le sedi che verranno individuate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata e a concludere celermente l'attività.

Ove il dirigente e i funzionari individuati e sorteggiati non producano la predetta dichiarazione, ovvero declinino dalla nomina, come pure nel caso di documentazione non corrispondente a quanto dichiarato, si procederà ad un nuovo sorteggio.

Art. 8 – COMPENSI

Al dirigente e ai funzionari nominati, oltre al compenso se dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, spetterà il rimborso delle spese di missione se e in quanto dovute.

Art. 9 – CODICE ETICO

La condotta e il contegno dei dirigenti e dei funzionari iscritti negli elenchi dovrà fare riferimento ai criteri di etica professionale di seguito indicati:



REGIONE BASILICATA

- non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'amministrazione regionale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato ed effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
- soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- ricercare all'interno della commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
- comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte;
- mantenere il segreto professionale e non diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di



REGIONE BASILICATA

protezione dei dati personali” e unicamente per finalità legate all’espletamento della presente procedura.

Art. 11 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed inviato mediante posta elettronica a tutti i dirigenti e i funzionari in servizio presso le Aziende del servizio sanitario regionale, gli Enti strumentali, le Società interamente partecipate e le Società sulle quali la Regione esercita il controllo ai sensi dell’art.2359 del C.C., i Consorzi di bonifica, i Consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata, tutte le Amministrazioni per le quali la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge da Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art.9 – comma 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n°66, convertito con legge 23 giugno 2014, n°89.

Art. 12 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla disciplina normativa statale e regionale vigente.

Potenza,

Il Dirigente Generale
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Regione Basilicata
(Dott. Angelo Raffaele Rinaldi)



1

AVVISO
PER L'ISTITUZIONE DI UN
ALBO DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
DEGLI APPALTI DA ESPLETARE A BENEFICIO DELLE STRUTTURE REGIONALI E DA
AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D.LGS.163/2006

Art. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

Con il presente avviso, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA – RB), intende istituire un albo di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti, da espletare a beneficio delle strutture regionali e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.84 del D.Lgs.163/2006.

Tale Albo sarà ripartito in tre sezioni:

- a) **SEZIONE A:** un albo di dirigenti della Regione Basilicata, dal quale attingere per la nomina di componenti, con funzioni di Presidente, delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006;
- b) **SEZIONE B:** un albo di funzionari amministrativi della Regione Basilicata, dal quale attingere per la nomina di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006;
- c) **SEZIONE C:** un albo di funzionari tecnici della Regione Basilicata, dal quale attingere per la nomina di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006.

Art. 2 – DESTINATARI DELL'AVVISO

Possono presentare istanza di iscrizione, tutti i dirigenti e funzionari in servizio presso la Regione Basilicata che, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006:



REGIONE BASILICATA

- in qualità di componente o di Presidente di commissione giudicatrice, non abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.

Per la SEZIONE A di cui del precedente art.1, possono presentare istanza di iscrizione tutti i dirigenti in possesso dei requisiti di cui al punto precedente del presente articolo;

Per la SEZIONE B di cui del precedente art.1, possono presentare istanza di iscrizione tutti i funzionari amministrativi in possesso dei requisiti di cui al punto precedente del presente articolo;

Per la SEZIONE C di cui del precedente art.1, possono presentare istanza di iscrizione tutti i funzionari tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto precedente del presente articolo.

Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze, redatte in carta semplice, a pena di nullità, devono:

- 1) essere indirizzate al Dirigente Generale del DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza;
- 2) pervenire al protocollo generale dell'Ente sito a Potenza, in via Vincenzo Verrastro, 4, entro e non oltre le ore ____ del giorno _____;
- 3) avere come oggetto "AVVISO PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI APPALTI DA ESPLETARE A BENEFICIO DELLE STRUTTURE REGIONALI E DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D.LGS.163/2006 – ISTANZA DI ISCRIZIONE";
- 4) essere datate, firmate e corredate dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dell'istante;
- 5) riportare l'indicazione della sezione nella quale si chiede di essere iscritti: a), b), c);
- 6) essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente avviso;



- 7) essere corredate da curriculum vitae aggiornato, datato e firmato dall'istante, evidenziante in particolare, il titolo di studio e le esperienze maturate in specifici settori.

Art. 4 – VERIFICA DELLE CANDIDATURE

Le istanze di iscrizione pervenute entro i termini e con le modalità indicati al precedente art. 3, saranno esaminate da una Commissione composta da Dirigenti e Funzionari in servizio presso la Stazione Unica Appaltante.

La Commissione procederà:

- alla verifica della rispondenza di ciascuna istanza al presente avviso;
- alla esclusione delle istanze dei candidati privi dei requisiti;
- alla redazione dell'albo suddiviso nelle tre sezioni di seguito riportate:
 - SEZIONE A: riportante, in ordine alfabetico, le istanze ritenute ammissibili per la funzione di Presidente;
 - SEZIONE B: riportante, in ordine alfabetico, le istanze ritenute ammissibili per la funzione di Componente esperto del settore amministrativo;
 - SEZIONE C: riportante, in ordine alfabetico, le istanze ritenute ammissibili per la funzione di Componente esperto del settore tecnico.

Gli iscritti all'interno di ciascuna sezione, saranno iscritti d'ufficio anche nella corrispondente sezione dell'albo relativo agli appalti da espletare in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore.

Tali albi saranno resi pubblici sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, alla sezione "TEMI".

Art. 5 – AGGIORNAMENTO DELL' ALBO

L'albo sarà aggiornato con frequenza annuale e le nuove istanze dovranno essere presentate, a pena di nullità, tra il 1° e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE



REGIONE BASILICATA

L'istituzione dell'albo non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da parte degli iscritti ad essere nominati.

In base all'area di afferenza della singola sezione, il Direttore Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante, di volta in volta, in relazione alle diverse tipologie di lavori, beni e servizi oggetto della specifica procedura di gara, individuerà i componenti esperti, sulla base delle competenze e delle esperienze desunte dal curriculum vitae.

La scelta del componente, con funzione di Presidente o dei Componenti, avverrà in seduta pubblica e mediante sorteggio, tra i nominativi individuati per la specifica procedura di gara.

Il sorteggio avrà luogo nella sede del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, sita al quinto piano dell'edificio ubicato a Potenza in via Vincenzo Verrastro n°4, nella data e nell'orario che verranno resi noti sul sito istituzionale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, alla sezione "AVVISI".

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMPONENTE

Il dirigente e i funzionari individuati e sorteggiati per la specifica procedura di gara, sono tenuti a:

- dichiarare sotto la propria responsabilità, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data del sorteggio:
 - di accettare la nomina;
 - di essere esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
 - di non aver svolto, né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto dell'affidamento;
 - di non aver rivestito, nei due anni precedenti dalla data del presente avviso, la carica di pubblico amministratore presso l'amministrazione affidataria del contratto;
 - di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, in qualità di componente o di Presidente di commissione giudicatrice;
 - di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile;



REGIONE BASILICATA

- di impegnarsi a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso le sedi che verranno individuate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata e a concludere celermente l'attività.

Ove il dirigente e i funzionari individuati e sorteggiati non producano la predetta dichiarazione, ovvero declinino dalla nomina, come pure nel caso di documentazione non corrispondente a quanto dichiarato, si procederà ad un nuovo sorteggio.

Art. 8 – COMPENSI

Al dirigente e ai funzionari nominati, oltre al compenso se dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, spetterà il rimborso delle spese di missione se e in quanto dovute.

Art. 9 – CODICE ETICO

La condotta e il contegno dei dirigenti e dei funzionari iscritti negli elenchi dovrà fare riferimento ai criteri di etica professionale di seguito indicati:

- non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'amministrazione regionale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- operare con autonomia ed obbiettività nello svolgimento dell'incarico affidato ed effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
- soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- ricercare all'interno della commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi



REGIONE BASILICATA

coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;

- non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
- comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte;
- mantenere il segreto professionale e non diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e unicamente per finalità legate all'espletamento della presente procedura.

Art. 11 – PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed inviato mediante posta elettronica a tutti i dirigenti e i funzionari in servizio presso la Regione Basilicata.

Art. 12 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla disciplina normativa statale e regionale vigente.

Potenza,


Il Dirigente Generale
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Regione Basilicata
(Dott. Angelo Raffaele Rinaldi)

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 23.12.2015
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

